

Ordinanza sull'organizzazione della Posta Svizzera (OOP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 capoverso 4 e 12 della legge federale del 17 dicembre 2010¹ sull'organizzazione della Posta Svizzera (LOP),

ordina:

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *Posta*: Posta Svizzera secondo l'articolo 1 LOP;
- b. *PostFinance*: PostFinance SA secondo l'articolo 14 capoverso 1 LOP;
- c. *società del gruppo Posta*: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali.

Art. 2 Adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale: maggioranze richieste

¹ Nelle società del gruppo Posta alle quali trasferisce l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali la Posta deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

² La Posta può trasferire l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali soltanto alle società che controlla direttamente.

³ Nel consiglio d'amministrazione delle società del gruppo Posta a cui è stato trasferito l'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti i rappresentanti della Posta devono essere in maggioranza. Il consiglio d'amministrazione di queste società deve essere composto di un numero dispari di membri.

Art. 3 Adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale: gestione e controllo

¹ D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni provvede affinché gli statuti della Posta contengano disposizioni in materia di gestione e controllo dell'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale.

¹ RS 783.1

² La Posta assicura la gestione e il controllo dell'adempimento dell'obbligo di fornire il servizio universale trasferito alle società del gruppo Posta attraverso:

- a. disposizioni negli statuti delle società del gruppo Posta interessate;
- b. contratti di prestazioni con i rappresentanti da lei nominati in seno al consiglio d'amministrazione della società del gruppo Posta interessata;
- c. contratti scritti stipulati tra le società del gruppo Posta interessate.

³ Il consiglio d'amministrazione della Posta deve sottoporre, per previo parere, gli statuti di cui al capoverso 2 lettera a e le relative modifiche al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e all'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 4 Gestione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta

Il consiglio d'amministrazione della Posta è responsabile per una gestione uniforme della Posta e delle società del gruppo Posta.

Art. 5 Retribuzioni dei quadri

In seno alla Posta e alle società del gruppo Posta, i membri degli organi direttivi, i quadri dirigenti e il personale con retribuzione analoga sono assoggettati, per analogia, all'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale e alle disposizioni dell'ordinanza del 19 dicembre 2003³ sulla retribuzione dei quadri.

Art. 6 Disposizioni transitorie

¹ A partire dalla loro trasformazione e scorporo rispettivi, la Posta e PostFinance sono assoggettate integralmente all'imposta. Nel quadro della trasformazione, gli attivi e i passivi sono rivalutati, senza alcuna incidenza fiscale, fino a raggiungere il valore delle riserve latenti. Gli utili derivanti dalla rivalutazione non sono ripartiti secondo l'attribuzione adottata sinora tra servizi universali e servizi liberi.

² In vista dell'allestimento del bilancio d'apertura della Posta e dello scorporo di PostFinance si applica quanto segue:

- a. i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti versata dalla Cassa pensioni Posta devono essere attribuiti alla Posta e alle società del gruppo Posta;
- b. PostFinance deve mettere a bilancio secondo lo standard contabile «Swiss GAAP FER 16» gli impegni di previdenza per il proprio personale e quelli per i beneficiari di rendite che le sono attribuiti.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

² RS 172.220.1

³ RS 172.220.12

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato

(art. 7)

1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000⁴

Art. 4 cpv. 4 lett. a

⁴ Fanno rapporto:

- a. le Ferrovie federali svizzere (FFS) al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);

Art. 5 cpv. 3

³ Le FFS convengono con le associazioni del personale gli standard minimi in materia sociale e di diritto del lavoro per il personale sottoposto al CO. Ne sono esclusi i quadri superiori. Il Consiglio dei PF disciplina gli standard minimi nelle sue disposizioni di esecuzione conformemente all'articolo 2 capoversi 2 e 3. Il rendiconto è disciplinato nell'articolo 4.

Art. 5 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Le FFS possono sottoporre in particolare il personale seguente al Codice delle obbligazioni:

2. Ordinanza del 19 dicembre 2003⁵ sulla retribuzione dei quadri

Art. 1

La presente ordinanza si applica:

- a. alle Ferrovie federali svizzere nonché alle imprese e agli istituti della Confederazione soggetti alla LPers in qualità di unità amministrative decentralizzate;

3. Ordinanza del 12 aprile 2000⁶ sulle monete

Art. 5 cpv. 1

¹ La Banca nazionale svizzera funge da ufficio centrale per l'approvvigionamento di monete. La Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere aiutano la Banca Nazionale svizzera a mettere in circolazione monete circolanti e a ritirare monete circolanti, monete commemorative e monete d'investimento. Possono trasferire l'adempimento di questo obbligo alle imprese da loro controllate direttamente.

⁴ RS 172.220.11

⁵ RS 172.220.12

⁶ RS 941.101